

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/757 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2016

che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione doganale (SID) ha l'obiettivo di aiutare le autorità competenti a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola. Affinché il SID possa continuare a soddisfare le esigenze delle autorità competenti occorre aggiornare l'elenco delle operazioni relative all'applicazione della normativa agricola che dovrebbero essere inserite nel SID.
- (2) L'inserimento nel SID di informazioni sulle operazioni relative all'applicazione della legislazione agricola dovrebbe limitarsi ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata.
- (3) Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di reagire rapidamente alle emergenze sanitarie, la tracciabilità e la rintracciabilità dei movimenti di prodotti soggetti alla normativa agricola rivestono la massima importanza. Per assicurarne la tracciabilità e la rintracciabilità in tutte le fasi del movimento, è opportuno fornire informazioni in merito all'importazione, all'esportazione, al transito, alla custodia temporanea e alla circolazione all'interno dell'UE di tali merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni riguardanti l'applicazione della normativa agricola per le quali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 515/97, è richiesto l'inserimento di informazioni nel SID sono quelle riguardanti:

- a) l'importazione da paesi terzi di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- b) l'esportazione a destinazione di paesi terzi di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

⁽¹⁾ GUL 82 del 22.3.1997, pag. 1.

- c) la circolazione di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, nel quadro di una procedura di transito comune o esterno e di operazioni che comportano la custodia temporanea nell'Unione di tali prodotti quando essi sono riesportati dall'Unione verso un paese terzo;
- d) la circolazione all'interno dell'UE di prodotti soggetti a restrizioni o divieti fondati sulle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o che beneficiano dell'assistenza dell'UE.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione ⁽¹⁾ è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GUL 96, del 28.3.1998, pag. 22).